

IL COMMENTO

Io giudice dico: l'omofobia va contrastata, ma con altri mezzi

GUIDO SALVINI

Certamente concordo con gli obiettivi della proposta Zan. Che però, così com'è, lascia molti dubbi. Avrei seguito, in modo per così dire sperimentale, una strada più semplice e concreta. La legge Mancino del 1975 sanziona gli atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

A PAGINA 4

IO GIUDICE DICO: SAREBBE SUFFICIENTE. ALMENO PER ORA. ESTENDERE LE TUTELE DELLA LEGGE MANCINO

Condivido gli obiettivi della legge ma ci sono strade più concrete per perseguirli

GUIDO SALVINI*

Certamente concordo con gli obiettivi della proposta Zan. Tutti noi, come genere umano, abbiamo un enorme debito nei confronti degli omosessuali e delle altre identità sessuali. Nessuna civilizzazione o sistema politico è innocente. Ai tempi dell'Inquisizione cattolica gli omosessuali erano destinati al rogo. Le proscrizioni e le discriminazioni legali anche nell'Occidente sono durate sino a tempi recenti, talvolta resistono sul piano culturale e non mancano episodi di violenza. Senza parlare della Germania nazista in cui gli omosessuali, marchiati con il "Triangolo rosa" sulla casacca, erano destinati ai lager non meno degli ebrei, e della trentina di Paesi musulmani in cui ancor oggi l'omosessualità è punita secondo la legge Coranica, a volte anche con la morte. E anche nella Cuba castrista la persecuzione nei confronti degli

omosessuali è stata molto dura. Con questa premessa resta legittimo dire che la proposta Zan così com'è lascia molti dubbi, e che forse si è scritto troppo e non sempre bene. Categorie e concetti come "genere" inteso come manifestazione esteriore di una persona e "identità di genere" come percezione che si ha di sé sono ancora troppo incerti e oggetto di discussione anche nello stesso mondo cui si riferiscono, comprese alcune associazioni femministe. Concetti troppo acerbi per trasportarli in una legge che renderà inevitabili incertezze e interpretazioni confliggenti lasciate ad una magistratura che tra l'altro oggi non sembra dare il meglio di sé in termini di credibilità. In realtà l'espressione "identità di genere" è già contenuta nell'ordinamento penitenziario, che all'articolo 11 vieta discriminazioni per tale ragione nei confronti di detenuti, ma si tratta di una situazione particolare che riguarda soggetti dop-

piamente a rischio. Avrei seguito, in modo per così dire sperimentale, una strada più semplice e concreta. La legge Mancino del 1975, talvolta criticata ma che, senza colpire le semplici opinioni, ha fatto da argine a condotte che sono l'anticamera della violenza, sanziona gli atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Probabilmente sarebbe stato sufficiente, almeno per ora, aggiungere, come era previsto anche in alcune proposte delle scorse legislature a tale elenco la parola "sessuali". In questo modo sarebbe stato possibile punire le discriminazioni sessuali che pos-



sono colpire qualsiasi appartenente al genere umano senza dividerlo in sottocategorie che rischiano di entrare in conflitto l'una contro l'altra. Alcuni diritti sono universali, valgono cioè per tutti gli uomini, senza "settorializzarli" in gruppi diversi e che per alcuni rimangono arbitrari.

La stessa parola "sessuali", che include tutti e tutte le possibili identità, poteva essere inserita negli articoli 604 bis e 604 ter del Codice penale che riprendono la legge Mancino e sono quelli in cui la proposta di legge introduce invece le categorie di identità e genere. In questo modo tra l'altro si sarebbe evitato che la discussione diventasse uno scontro strumentale ad altri fini politici e che hanno poco a che vedere con i soggetti che la legge stessa vorrebbe tutelare

Il meno riuscito è l'art. 4 in cui si dice che sono "fatti" salvi la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte". È un insieme di parole che suona giustificatorio. Una legge già di per sé non può essere in contrasto con la legittima libertà delle opinioni. La libertà di espressione è una delle basi della nostra Costituzione e una legge ordinaria, di rango inferiore non può "far salva" o tutelare la Costituzione. Questo articolo rende esplicito il timore che la legge debordi verso l'imposizione di una visione che non tutti

per ragioni religiose, biologiche, culturali od altro si sentono di condividere

Una cosa è dire che omosessuali e transgender vanno picchiati o isolati, che deve essere un reato; un'altra è dire di non condividere l'ideologia gender che resta semplicemente un'opinione come quella di chi non condivide l'aborto, la caccia, le vaccinazioni, l'ideologia marxista o liberale o qualsiasi altra cosa. Se ci si fosse limitati ad inserire il divieto di "discriminazioni sessuali" di quella ambigua postilla non ci sarebbe stato bisogno.

Infine la legge si rivolge ai diritti ma parla troppo poco di aspetti

non meno importanti come

l'inserimento sociale e lavorativo. Oggi un

numero consistente, non è

proibito dirlo, soprattutto di transes-

suali non riesce a immaginarsi come propria scelta di vita altro

che vendere in modo più o meno esplicito il proprio corpo. Sarebbe necessario dare loro una scelta, fare in modo che non si trovino più esclusi e non accettati dal mondo del lavoro, favorendo con appositi interventi, con prestiti sociali ad esempio, chi vorrebbe condurre una vita normale negli ambiti scolastici e lavorativi. È questo, non dimentichiamolo, il primo argine contro tutte le discriminazioni.

**Magistrato*